



**TEORIA E STORIA**  
**DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

PAOLO MARRA

**Sul preteso significato contrattuale  
dei bolli laterizi**

**Numero XVII – Anno 2024**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

## Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

### Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

### Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

### Redazione

**Coordinatore:** C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), A. Natale (Univ. Salerno)

### Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

### Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Sul preteso significato contrattuale dei bolli laterizi

Nell'ambito di una ricerca, in corso di svolgimento, sulla figura dell'*artifex* è stato necessario – come, del resto, era assolutamente prevedibile – affrontare lo studio dell'attività dei *figuli*, relativamente alla quale, com'è noto, una straordinaria fonte di conoscenza ci è offerta dagli oggetti della cultura materiale «di uso comune e prodotti in serie, quali anfore, lucerne, ceramiche e *dolia*»<sup>1</sup>.

Restrungendo il vastissimo campo ai soli prodotti laterizi<sup>2</sup>, è ben noto che su mattoni (*lateres*) e tegole (*tegulae*) si rinvenivano vari tipi

---

<sup>1</sup> Prendo a prestito le parole di A. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Torino, 2021, 156.

<sup>2</sup> Nella presentazione del convegno sui bolli laterizi di Roma e della valle del Tevere, svoltosi ormai quasi un quarto di secolo fa, Christer Bruun affermava: «In totale, un nuovo corpus dei bolli laterizi dovrebbe includere oltre 30.000 bolli individuali (divisi fra 5.000 stampi diversi)» (cfr. CH. BRUUN, *La ricerca sui bolli laterizi – presentazione generale delle varie problematiche*, in *Interpretare i bolli laterizi di Roma e della Valle del Tevere: produzione, storia economica e topografia. Atti del Convegno all'École Française de Rome e all'Institutum Romanum Finlandiae, 31 marzo e 1 aprile 2000, organizzato da Christer Bruun e François Chausson*, a cura di Ch. Bruun, Roma, 2005, 4).

di incisioni, dai bolli<sup>3</sup> e ai graffiti<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> La letteratura sui bolli laterizi è sterminata, cosicché ci si limita qui ad indicare le opere necessarie per un primo orientamento: H. DRESSEL, *Corpus Inscriptionum Latinarum*, XV.1, Berolini, 1891; H. BLOCH, *I bolli laterizi e la storia edilizia romana. Contributi all'archeologia e alla storia romana*, originariamente in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, 44-46, 1936-1938, poi rist. in volume, con aggiunta di indici analitici, Roma, 1947 (rist. Roma, 1968); ID., *The Roman Brick-Stamps not Published in Volume XV 1 of the "Corpus Inscriptionum Latinarum"*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 56-57, 1947, 1-128, e *Indices to the Roman Brick-Stamps Published in Volumes XV 1 of the "Corpus Inscriptionum Latinarum" and LVI-LVII of the Harvard Studies in Classical Philology*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, poi rist. in *Supplement to the volume XV,1 of the "Corpus Inscriptionum Latinarum" including complete indices to the Roman brick-stamps*, Cambridge Mass., 1949 (rist. Roma, 1967); ID., voce *Bolli laterizi*, in *Enciclopedia dell'Arte Antica*, II, Roma, 1959, 124 s.; M. STEINBY, *La cronologia delle 'figlinae' doliarie urbane dalla fine dell'età repubblicana fino all'inizio del III sec.*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, 84, 1974-75, 7 ss.; T. HELEN, *Organization of Roman Brick Production in the First and Second Centuries A.D. An Interpretation of Roman Brick Stamps*, Helsinki, 1975; P. SETÄLÄ, *Private 'Domini' in Roman Brick Stamps of the Empire. A Historical and Prosopographical Study of Landowners in the District of Rome*, Helsinki, 1977; M. STEINBY, voce *Ziegelstempel von Rom und Umgebung*, in *RE*, XV Suppl., Stuttgart, 1978, coll. 1489-1531; ID., *'Lateres Signati Ostienses'*, I, Roma, 1978, II, Roma, 1977; ID., *La diffusione dell' 'opus doliarie' urbano*, in *Società romana e produzione schiavistica*, II. *Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo*, a cura di A. Giardina, A. Schiavone, Roma-Bari, 1981, 237 ss.; M. STEINBY, *I senatori e l'industria laterizia urbana*, in *Epigrafia e ordine senatorio. Atti del Colloquio internazionale A.I.E.G.L. Roma, 14-20 maggio 1981*, a cura di S. Panciera, Roma, 1982, 227 ss.; M. STEINBY, *L'industria laterizia di Roma nel tardo impero*, in *Società romana e impero tardoantico*, II. *Roma: politica economia paesaggio urbano*, a cura di A. Giardina, Roma, 1986, 99 ss.; M. STEINBY, *Indici complementari ai bolli doliarie urbani (CIL. XV,1)*, Roma, 1987; *The Inscribed Economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of 'instrumentum domesticum'*, ed. by W.V. Harris, Ann Arbor, 1993; F. TAGLIETTI, C. ZACCARIA, voce *Bolli laterizi*, in *Enciclopedia dell'Arte Antica, Secondo Supplemento 1971-1994*, I, Roma, 1994, 705 ss.; *Interpretare i bolli*, cit.; *La brique antique et médiévale. Production et commercialisation d'un matériau. Actes du colloque international organisé par le Centre d'histoire urbaine de l'École normale supérieure de Fontenay/Saint Cloud et l'École française de Rome (Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995)*, éd. par P. Boucheron, H. Broise, Y. Thébert, Rome, 2000; M. MAIURO, *'Res Caesaris'. Ricerche sulla proprietà*

Con riferimento ai bolli – il tipo di iscrizione sul quale concentreremo l’attenzione in questa sede – è tuttora discussa la loro funzione, anche in considerazione dell’evoluzione che, nel corso dei secoli, è possibile registrare relativamente alle informazioni in essi contenute<sup>5</sup>.

---

*imperiale nel Principato*, Bari, 2012, 381 ss.; *Made in Roma. Marchi di produzione e di possesso nella società antica*, a cura di L. Ungaro, M. Milella, S. Pastor, Roma, 2016.

<sup>4</sup> Su questi ultimi, senza pretesa di esaustività, L. GOULPEAU, F. LE NY, *Les marques digitées apposées sur les matériaux de construction gallo-romains en argile cuite*, in *Revue Archéologique de l’Ouest*, 6, 1989, 105 ss.; F. CHARLIER, *La pratique de l’écriture dans les tuileries gallo-romaines*, in *Gallia*, 61, 2004, 67 ss.; *Inscriptions mineures: nouveautés et réflexions, Actes du premier Colloque Ductus (19-20 juin 2008, Université de Lausanne)*, éd. par M.E. Fuchs, R. Sylvestre, C. Schmidt Heidenreich, Lausanne 2012; I. DI STEFANO MANZELLA, *‘Signacula ex aere in officina’: aggiornamenti e novità di una ricerca multidisciplinare*, in *Sylloge Epigraphica Barcinonensis*, 10, 2012, 229 ss. Per una recente panoramica sull’*instrumentum scriptum* non seriale cfr. S. ORLANDI, *L’‘instrumentum inscriptum’ non seriale: potenziale informativo e varietà di approcci alla sua digitalizzazione*, in *Historika*, 10, 2022, 269 ss.

<sup>5</sup> «Dalla tarda età repubblicana fino a tutto il I sec. d.C. disponiamo per lo più di b. rettangolari (forma che all’infuori di Roma resta sempre la più comune) con un solo nome al genitivo. La formulazione assai semplice lascia quindi dubbi sul ruolo rivestito dal personaggio all’interno del processo produttivo; quasi mai poi viene indicato il nome delle *figlinae* in cui il personaggio in questione è attivo, così che è difficile stabilire un qualsiasi rapporto tra persone nominate su b. diversi, se questo rapporto non è esplicitamente indicato. Il nome delle *figlinae* appare solo in età Claudia, assai raramente in alcune fabbriche che presentavano una organizzazione interna più complessa e con una maggiore varietà di prodotti (p.es. *figlinae Caninianae, Castricianae, Marcianae, Macedonianae, Naevianae*). La forma rettangolare diviene a Roma più rara da Nerone in poi e termina, almeno nel tipo con una sola riga di testo, agli inizi del II sec. d.C., mentre con due righe di testo compare ancora in età adrianea in alcuni bolli con data consolare (p.es. di *T. Statilius Maximus, Arria Fadilla, Q. Aburnius Caedicianus, Domitia Lucilla*, ecc.). Accanto a essa compaiono fino a tutto il I sec. d.C. forme circolari (la maggior parte dei b. circolari però si colloca nei primi due decenni del II sec.) e circolari con centro in rilievo; b. semicircolari appaiono attestati dagli

Infatti, l'attribuzione al bollo laterizio – analogamente a quanto avviene per altre produzioni ceramiche<sup>6</sup> – del significato di marchio di fabbrica del prodotto, con conseguente possibilità di riconoscimento della provenienza e, quindi, anche di garanzia circa

---

anni 30 fino a Nerone, forme lunate, rarissime al di fuori dell'area urbana, compaiono in età flavia. Dalla fine del I - inizi II sec., certamente in relazione a una più articolata organizzazione delle *figlinae*, che corrisponde a un aumento della produzione, il testo dei b. diviene più esplicito con conseguente modificazione della forma. Appare il tipo orbicolato, che da Domiziano fino all'inizio del III sec. sarà tipico dei b. urbani e che sembra esclusivo di quest'area. Sulla base dello sviluppo dell'orbicolo, che tende nel corso del II sec. a chiudersi e rimpiccolirsi, è possibile dare una datazione di massima alla maggior parte di questi materiali. Accanto al tipo orbicolato compaiono dagli inizi del II sec. d.C. fino al 134 d.C. b. a lettere incavate con testo disposto su una o due righe, senza riquadratura, riservati esclusivamente a bessali. Nei b. rettangolari e nelle prime forme orbicolate, accanto al testo scritto si inserisce spesso un elemento decorativo che svolge la semplice funzione riempitiva (stella, freccia, palmetta, ecc.) e che sparisce più o meno con il 123 d.C.; oltre a questo tipo di decorazione compaiono inoltre nel testo dei b. motivi più complessi inseriti al centro (bucranio, palma, corona, *sistrum*, busto di divinità tra due attributi, tipico dell'età traianea). Gradatamente, dall'età adrianea in poi, il testo si arricchisce di una seconda riga e si definisce con più precisione lo spazio centrale riservato a questi *signa*, che cambiano; compaiono nuovi soggetti (divinità a figura intera, personificazioni, forse anche scene di spettacolo, di circo, ecc.). Il testo del b. nella forma più completa, che viene adottata più generalmente solo nel II sec., come è noto, fornisce l'indicazione dei *domini*, dei *praedia*, delle *figlinae*, il nome degli *officinatores* e più raramente dell'operaio; in un periodo cronologicamente ben definito, dal no al 164 d.C., compare talvolta la data consolare» (F. TAGLIETTI, *Roma e dintorni*, in F. TAGLIETTI, C. ZACCARIA, voce *Bolli laterizi*, cit., 705-706).

<sup>6</sup> Circa il significato del bollo nella produzione delle anfore cfr. D. MANACORDA, *Le anfore dell'Italia repubblicana: aspetti economici e sociali*, in *Amphores et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986)*, Rome, 1989, 448 ss.

le caratteristiche tecniche del prodotto medesimo<sup>7</sup>, è stata via via affiancata dall'idea che «possano stratificarsi nei bolli laterizi significati anche molto diversi, che ci sembra possano riflettere esigenze di varia natura, di volta in volta commisurate alla maturità del contesto economico (produttivo e commerciale) e istituzionale cui fanno riferimento: dalla esigenza primaria, appunto, della attestazione di proprietà, a quella della certificazione di qualità e di adeguamento metrologico, alla notazione di aspetti organizzativi interni alla produzione ed alla distribuzione, sino alla funzione che con termine moderno definiremmo pubblicitaria»<sup>8</sup>.

In tale prospettiva, per quanto riguarda i profili di diritto privato, al bollo laterizio sono state attribuite<sup>9</sup> le funzioni di:

---

<sup>7</sup> D. MANACORDA, *Appunti sulla bollatura in età romana*, in *The Inscribed Economy*, cit., 39 s., ha messo opportunamente in evidenza, anche per i laterizi, il requisito della *firmitas* (Vitr. 2.8.19) e la corrispondenza a determinati *standard* metrologici relativamente a tre profili: (i) la possibilità di usare la tegola come unità di misura (per la capacità produttiva della *figlina* in *lex Ursonensis* 76; per le dimensioni delle case dei decurioni in *lex Tarentina* 3; rispetto alla concessione di un diritto di stillicidio, secondo quanto attestato in CIL X.1285 = FIRA III.347; allo scopo di determinare il valore delle case); (ii) la necessità di conformarsi alle leggi *de modo aedificiorum*; (iii) la pratica della vendita a pezzo.

<sup>8</sup> D. MANACORDA, *I diversi significati dei bolli laterizi. Appunti e riflessioni*, in *La brique*, cit., 132, nella cui scia si colloca G.D. MEROLA, *Produzione e vendita della ceramica: brevi note*, in *Index*, 50, 2022, 559 ss. Cfr., tuttavia, E. BIANCHI, *L'industria del laterizio e i bolli doliarri a Roma in età imperiale*, in *Made in Roma*, cit., 19, secondo la quale «La funzione dei bolli laterizi non doveva essere quella di garantire la qualità del prodotto nei confronti dell'acquirente, qualità peraltro immediatamente giudicabile a un esame esterno, ma quella di riprodurre in maniera abbreviata a fini interni di controllo di produzione, i termini del contratto di *locatio-conductio operis* (STEINBY 1993) stipulato tra il *dominus* (*locator*) e l'*officinatore* (*conductor* nella veste di imprenditore o dipendente)».

<sup>9</sup> Anche cumulativamente: cfr. D. MANACORDA, *Appunti*, cit., 44; ID., *I diversi significati*, cit., 132.

- a. prova della proprietà dell'oggetto prodotto al momento della sua realizzazione<sup>10</sup>;
- b. espressione sintetica del rapporto contrattuale della cui esecuzione il laterizio costituirebbe il prodotto<sup>11</sup>.

Tralasciando il primo profilo<sup>12</sup>, si deve – come noto – a Eva

---

<sup>10</sup> D. MANACORDA, *Appunti*, cit., 44; ID., *I diversi significati*, cit., 132.

<sup>11</sup> Per quanto M. MAIURO, *Res Caesaris*, cit., 384-385, nel dar conto delle «tre ipotesi esplicative dell'interpretazione dei bolli laterizi cosiddetti binominali» affermi che «Tapiro Helen [...] proponeva di vedere nei bolli binominali la presenza di un contratto di *locatio rei*», mi pare che, nelle pagine in cui lo Studioso finlandese prospetta – in maniera appena accennata – la possibilità che il rapporto tra *dominus* e *offinator* fosse di *locatio conductio (rei)*, pur non essendo esplicitato) o di *usus fructus* (cfr. T. HELEN, *Organization*, cit., 130), ciò avvenga senza attribuire al bollo laterizio un significato contrattuale.

<sup>12</sup> Profilo da considerare, in realtà, in termini più complessi della sintetica espressione usata nel testo (peraltro, tratta da D. MANACORDA, *Appunti*, cit., 44): «Questa proprietà può manifestarsi attraverso l'indicazione: 1) del proprietario o del gestore della fabbrica, che può identificarsi in un privato o in una istituzione pubblica; 2) del committente, che (indipendentemente dalla proprietà dei mezzi di produzione) può acquisire in fabbrica la proprietà del prodotto ordinato. Questa può essere indicata o da una attestazione esplicita di pubblica appartenenza o dal nome stesso del committente (che può caricarsi anche di un significato evergetico) o dal nome dell'edificio, abitualmente pubblico o sacro, cui è destinata la produzione bollata di laterizi. I bolli indicano dunque proprietà o appartenenza o destinazione, ma questi concetti possono essere inseriti in contesti socio-economici ed istituzionali assai diversi. Quando certifica il nome del produttore il bollo può attestare la proprietà del prodotto tanto in fabbrica che nella prima fase del ciclo commerciale cui esso può essere sottoposto, quindi sul mercato; nel caso in cui si riferisca, sotto qualsiasi forma, al committente, il bollo attesta piuttosto di fatto la proprietà del prodotto in opera, riferita pertanto all'edificio cui i laterizi appartengono e per il quale erano stati apprestati. In questo caso non è quindi prevista, anzi è in linea di principio da escludere una loro comparsa sul mercato. Queste due situazioni – che possono coesistere – implicano pertanto due contesti produttivi, che possono riflettere quadri di riferimento istituzionale ed economico anche molto differenziati. L'indicazione di proprietà o appartenenza rappresenta comunque un messaggio di carattere primario, che, nelle sue pur diverse manifestazioni, si conserva nei secoli» (D.

Margareta Steinby<sup>13</sup> la proposta secondo la quale i bolli laterizi binominali<sup>14</sup> sarebbero stati una sintesi del contratto di *locatio conductio (operis)*<sup>15</sup> avente ad oggetto la trasformazione, da parte dell'*officinator*, dell'argilla in materiale da costruzione (mattone o tegola). Infatti, l'oggetto del contratto sarebbe stato indicato, a seconda dei casi, dalle espressioni *opus*, *opus doliare*, *opus figulinum*, *tegula*, *tegula bipedalis*<sup>16</sup>; le parti sarebbero state indicate con l'indicazione del nome del *dominus* (proprietario del terreno sul quale era stato installato l'impianto di produzione, fonte della materia prima, e dei mezzi di produzione) e dell'*officinator* (capo della produzione, operaio egli stesso o imprenditore impiegante una mano d'opera libera o servile)<sup>17</sup>; il luogo di produzione

---

MANACORDA, *I diversi significati*, cit., 132-133). Nel momento in cui ciò che era stato definito genericamente 'proprietà' si declina in «proprietà o appartenenza o destinazione», ne consegue una variabilità tale delle finalità del bollo laterizio da rendere, a ben vedere, affatto caratterizzante tale pretesa funzione di attestazione della proprietà.

<sup>13</sup> M. STEINBY, *I senatori*, cit., 233-234; EAD., *L'industria*, cit., 100, 106-107; EAD., *L'organizzazione produttiva dei laterizi: un modello interpretativo per l' 'instrumentum' in genere?*, in *The Inscribed Economy*, cit., 140; EAD., *Ricerche sull'industria doliare nelle aree di Roma e di Pompei: un possibile modello interpretativo?*, in *I laterizi di età romana nell'area nordadriatica*, a cura di C. Zaccaria, Roma, 1993, 11 s.

<sup>14</sup> Quelli, cioè, nei quali compaiono del *dominus* e dell'*officinator* o del *conductor*. Il che lascia aperto il problema per i bolli uninominali (cfr. J.-J. AUBERT, *L'estampillage des briques et des tuiles: une explication juridique fondée sur une approche globale*, in *Interpretare i bolli*, cit., 56), che non si poneva, invece, nella prospettiva di T. HELEN, *Organization*, cit., nella quale – come detto – non sembra che si attribuisca al bollo laterizio la funzione di esprimere in sintesi il rapporto negoziale tra *dominus* e *officinator*.

<sup>15</sup> M. STEINBY, *I senatori*, cit., 233.

<sup>16</sup> M. STEINBY, *I senatori*, cit., 233.; EAD., *L'industria*, cit., 107; EAD., *L'organizzazione*, cit., 140; EAD., *Ricerche*, cit., 11 s..

<sup>17</sup> M. STEINBY, *L'industria*, cit., 106; EAD., *L'organizzazione*, cit., 140; EAD., *Ricerche*, cit., 12.

(indicato con l'espressione 'ex praedis ...' o 'ex figlinis ...')<sup>18</sup>; talvolta, la data di produzione con l'indicazione della data consolare<sup>19</sup>.

Accanto ad autorevoli adesioni<sup>20</sup>, la proposta della Studiosa finlandese ha incontrato anche critiche. In particolare, è stato evidenziato che i bolli non riassumerebbero tutti<sup>21</sup> i termini dell'ipotizzato contratto di locazione, mancando qualsiasi riferimento alla *merces*<sup>22</sup>. Inoltre, il contratto consensuale di *locatio conductio* non avrebbe avuto necessità, ai fini della sua efficacia, della forma scritta, alla quale si sarebbe fatto ricorso unicamente ai fini di prova<sup>23</sup>. Infine, osterebbe a configurare il rapporto tra *dominus* e

---

<sup>18</sup> M. STEINBY, *L'industria*, cit., 107; EAD., *L'organizzazione*, cit., 140; EAD., *Ricerche*, cit., 12.

<sup>19</sup> M. STEINBY, *Ricerche*, cit., 12 («evidentemente per meglio controllare l'entità della produzione annua»).

<sup>20</sup> D.J. MATTINGLY, *Recensione a The Inscribed Economy*, cit., in *JRS*, 84, 1994, 234; F. TAGLIETTI, *Roma*, cit., 707; D. MANACORDA, *I diversi significati*, cit., 140; E. BIANCHI, *L'industria*, cit., 19.

<sup>21</sup> Come affermato da Steinby particolarmente in *L'organizzazione*, cit., 140 («Nei bolli con l'informazione completa troviamo tutti i componenti di un contratto: c'è l'oggetto (*tegula* o *opus doliare*), ci sono i nomi del locatore e del conduttore (*dominus* e *officinator*; quest'ultimo viene talvolta addirittura definito *conductor*), con il nome delle *figlinae* viene infine precisato anche il luogo dove l'attività del conduttore dovrà svolgersi. Il bollo è, in sostanza, una forma abbreviata di un regolare contatto del ben noto tipo *locatio-conductio*)» e in *Ricerche*, cit., 11 («Dal II sec. in poi troviamo nei bolli urbani, in forma abbreviata, tutti gli elementi di un contratto di tipo *locatio-conductio*»).

<sup>22</sup> J.-J. AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores*, 200 B.C. – A.D. 250, Leiden-New York-Köln 1994, 232; ID., *L'estampillage*, cit., 56, seguito da A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 162. Secondo M. MAIURO, *Res Caesaris*, cit., 387, l'assenza della *merces* nel bollo non costituisce un elemento rilevante, in quanto la sua indicazione sarebbe pleonastica rispetto alla funzione di controllo che il bollo assolverebbe nella teoria di Steinby.

<sup>23</sup> J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 56. Anche tale argomento viene ritenuto fragile da M. MAIURO, *Res Caesaris*, cit., 387 nei seguenti termini: «egualmente, il carattere non esecutorio del contratto non ha rilevanza per il fine di controllare la produzione». Lo Studioso rende con 'esecutorio' il lemma francese

*offinator* nei termini di una *locatio conductio operis* la circostanza che il primo soggetto sarebbe stato proprietario, oltre che della materia prima, anche degli strumenti di produzione, cioè della fornace, composta da essiccatoio, forni e deposito temporaneo (questo sarebbe il significato da attribuire all'espressione 'ex *figlinis*' seguita dal nome del *dominus* al genitivo)<sup>24</sup>, cosicché, a tutto concedere, il rapporto tra essi sarebbe piuttosto da ricostruire come *locatio conductio operarum*<sup>25</sup>, o – di fronte alle difficoltà che si oppongono anche a tale ipotesi<sup>26</sup> – in termini di mandato, di *negotiorum gestio* o, ancora, in caso di dipendenza legale allo statuto servile o familiare del secondo rispetto al primo, di *potestas*, per effetto di un atto di *praepositio*<sup>27</sup>, che avrebbe avuto quale funzione di rendere avvertito il potenziale acquirente dei limiti della responsabilità del preponente<sup>28</sup>.

A prescindere dal modo in cui debba essere ricostruito il rapporto tra *dominus* e *offinator*<sup>29</sup>, in ogni caso, il significato

---

'exécutoire' impiegato da J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 56, con riferimento al valore della forma scritta del contratto.

<sup>24</sup> J.-J. AUBERT, *Business Managers*, cit., 232 s.; ID., *L'estampillage*, cit., 56; seguito da A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 162.

<sup>25</sup> J.-J. AUBERT, *Business Managers*, cit., 232 s.

<sup>26</sup> M. MAIURO, 'Res Caesaris', cit., 387, e, più chiaramente, A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 162, il quale rileva esattamente che tale ipotesi «è da escludere tutte le volte che l'*offinator* viene qualificato come *conductor*, poiché in questa figura di contratto tale denominazione spetta al 'datore di lavoro' e non a chi presta l'attività lavorativa».

<sup>27</sup> J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 57.

<sup>28</sup> J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 57. In tal senso anche G.D. MEROLA, *Produzione*, cit., 567.

<sup>29</sup> «Loin de penser que les estampilles binominales sont la marque sûre d'un système de régie directe par opposition à une situation de louage, je préfère ranger toute estampille, binominale ou uninominale, dans la catégorie plus neutre de *leges contractus*, sur le modèle de ce que nous connaissons bien dans le domaine des contrats tout d'abord de droit administratif, puis, dans une moindre mesure, de droit privé»: così J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 58.

contrattuale del bollo laterizio è stato senz'altro ammesso<sup>30</sup>, seppure da integrare con quegli elementi «que l'objet disait de lui-même: son espèce (*later coctus* – *later crudus*), son type (*tegula*, *imbrex*, etc.), sa taille (longueur, largeur, épaisseur: *bessales*, *sesquipedales*, *bipedales*, etc.), les matériaux dont il était fait (reconnaissables à la couleur, au poids, etc.), et la facture. Le texte ne fournit que les éléments que l'objet ne saurait indiquer»<sup>31</sup>.

A mio sommessimo avviso, mentre è indiscutibile che i bolli laterizi possano svolgere la funzione di marchi di fabbrica rivolti al mercato ma – soprattutto – costituiscano un elemento idoneo a fornire, attraverso l'indicazione del produttore, informazioni qualitative e metrologiche rilevanti, allo scopo consentire, anche a distanza di tempo<sup>32</sup>, di riconoscere provenienza e caratteristiche tecniche del prodotto, maggiori difficoltà incontra l'ipotesi di un loro significato contrattuale.

In linea generale, infatti, facendo astrazione dal tipo contrattuale che si voglia ipotizzare<sup>33</sup>, non si vede quale sarebbe stata la ragione giustificatrice della riproduzione (in un numero indefinito di volte, su un oggetto destinato, se del caso, a molteplici passaggi di

---

<sup>30</sup> J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 56.

<sup>31</sup> J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 58 s.

<sup>32</sup> I laterizi sarebbero stati impiegati nella realizzazione di edifici, destinati, per loro natura, a una lunga durata: è, quindi, facilmente comprensibile l'esigenza di documentare in maniera immediata, seppure sintetica, l'identità del produttore e l'epoca di fabbricazione, sia per fornire indicazioni di carattere tecnico nell'ipotesi di interventi di restauro o di rifacimento, sia per individuare, anche a distanza di tempo, le responsabilità per eventuali vizi dell'opera dovuta all'utilizzo di materiali difettosi. È appena il caso di evidenziare che, rispetto a tali finalità, risulta del tutto superflua l'indicazione (anche sintetica) del rapporto contrattuale in esecuzione del quale sarebbe stato realizzato il laterizio.

<sup>33</sup> E, dunque, prima ancora di procedere alla valutazione circa la necessità dell'attestazione, in quello che sarebbe non già il contratto, ma il documento probatorio del medesimo.

proprietà) del contenuto, più o meno abbreviato, del contratto che sarebbe intercorso tra *dominus* e *officinator*, quale che esso fosse.

Mentre è interesse delle parti conservare nel proprio archivio il documento probatorio del contratto stipulato<sup>34</sup>, non sembra rispondere ad alcuna finalità pratica la riproduzione del(la sintesi del) regolamento negoziale su un oggetto – il mattone o la tegola – destinato ad essere impiegato nella costruzione di un edificio, eventualmente dopo la vendita ad un soggetto terzo, così uscendo dalla materiale disponibilità delle parti del rapporto originario.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che il bollo veniva impresso attraverso l'impiego di timbri ritenuti esser fatti in prevalenza di legno duro (forse bosso) e in qualche caso di bronzo<sup>35</sup>: vale a dire, per il tramite di un oggetto che, a sua volta, restava nel possesso di almeno una delle parti<sup>36</sup> (e poteva, così, eventualmente costituire elemento di prova).

---

<sup>34</sup> Le tavolette cerate dell'area campana sono esempi a tutti noti: cfr. G. CAMODECA, *Gli archivi privati di 'tabulae ceratae' e di papiri documentari a Pompei ed Ercolano: case, ambienti e modalità di conservazione*, in *L'écriture dans la maison romaine*, éd. par M. Corbier, J.-P. Guilhembet, Paris, 2011, 189 ss.

<sup>35</sup> Cfr. per tutti H. DRESSEL, CIL X, cit., 3. Sui *signacula* in bronzo in particolare cfr. I. DI STEFANO MANZELLA, T. ISOLA, '*Signacula ex aere*'. *Rapporto preliminare su una ricerca in atto*, in *Daidalos*, 6, 2004, 259 ss. (*non vidi*); I. DI STEFANO MANZELLA, *A proposito di 'signacula': la 'tarda et negligens subscriptio libellorum'. Una forma ('ex aere?') di Commodus*, in *ZPE*, 173, 2010, 267 ss.; ID., '*Signacula ex aere*'. *Gli antichi timbri romani di bronzo e le loro impronte*, in *L'écriture*, cit., 345 ss.; ID., '*Signacula ex aere in officina*', cit., 229 ss.

<sup>36</sup> Sugli aspetti giuridici dei *signacula* (espressione dominicale, ma anche tutela dell'affidamento del terzo circa la provenienza di un bene, con prospettazione implicita di elementi qualitativi ad esso attribuiti) cfr. S. LAZZARINI, *I 'signacula': tra certezza dei 'diritti soggettivi' e tutela dell'affidamento*, in *Instrumenta Inscripta* V. '*Signacula ex aere*'. *Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici, prosopografici, collezionistici. Atti del convegno internazionale (Verona, 20-21 settembre 2012)*, a cura di A. Buonapane e S. Braitto con la collaborazione di C. Girardi, Roma, 2014, 81 ss.

Già questi primi rilievi<sup>37</sup> mostrano la debolezza della tesi secondo cui il bollo laterizio avrebbe avuto la funzione di sintetizzare il contenuto del contratto intercorso tra *dominus* e *officinator*.

La situazione, peraltro, non migliora qualora si ponga l'attenzione alle informazioni che dal bollo dovrebbero essere ipoteticamente desunte.

Per Steinby, come detto, il bollo avrebbe racchiuso tutti gli elementi del contratto<sup>38</sup>: l'oggetto, indicato con le espressioni *opus*, *opus doliare*, *opus figulinum*, *tegula*, *tegula bipedalis*; il nome delle parti; il luogo di produzione; talvolta, la data di produzione con l'indicazione della data consolare.

In disparte la circostanza, già da tempo segnalata<sup>39</sup>, che, in realtà, l'oggetto del contratto non è soltanto l'*opus* da realizzare, ma anche il corrispettivo spettante all'*officinator*, del quale non si fa cenno, si può osservare che, in realtà, anche l'indicazione dell'*opus* non appare, ad una considerazione appena più meditata, sufficiente ad integrare il contenuto minimo di un contratto d'appalto.

---

<sup>37</sup> Come noto, «da forma tipica del documento romano, quella in cui si presentano – almeno sino alla fine del Principato – quasi tutti i documenti che ci sono stati conservati nella loro individualità, è quella delle *tabulae ceratae*» (così M. TALAMANCA, voce *Documentazione e documento (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 548). L'impiego del bollo laterizio come documento probatorio costituirebbe una radicale deviazione dalla forma tipica: benché in assoluto tale circostanza non possa dirsi decisiva (dal momento che potrebbe forse affermarsi che il giudizio della 'normalità' della forma della tabella cerata dipenda dal dato statistico dei documenti a noi pervenuti, senza che se ne debba necessariamente trarre la conclusione che così fosse per i Romani), non la ritengo, però, priva di qualsiasi rilievo. Sullo speciale significato culturale che le *tabulae* avrebbero avuto per i Romani cfr. E.A. MEYER, *Legitimacy and Law in the Roman World. 'Tabulae' in Roman Belief and Practice*, Cambridge, 2004.

<sup>38</sup> Cfr. nt. 21.

<sup>39</sup> Cfr. nt. 22.

Infatti, il bollo non contiene alcuna indicazione del numero dei laterizi la cui fabbricazione sarebbe oggetto del contratto, cosicché, le uniche possibilità che si offrono sono:

- a. quella di ritenere che, in tale preteso contratto, oltre a tacersi del corrispettivo, si faccia menzione unicamente del tipo di laterizio da produrre, senza alcuna indicazione della quantità commissionata;
- b. quella di ritenere che la menzione del tipo di laterizio da produrre valga anche come commissione di un singolo esemplare.

Né il quadro muta nel caso in cui si preferisca assumere l'ipotesi di Aubert che, per colmare la laconicità dei bolli, proponeva di integrarne lo scarno contenuto attraverso quegli elementi fattuali (quali l'eventuale cottura, la tipologia, le dimensioni, i materiali) desumibili dal laterizio sul quale il bollo era apposto<sup>40</sup>. Infatti, gli elementi ricavabili dalle caratteristiche fisiche del singolo manufatto non consentono comunque di desumere il dato relativo al numero dei prodotti commissionati all'*officinator*: con la conseguenza che il singolo laterizio contrassegnato con il bollo non potrebbe assumere il valore di campione per la produzione di un imprecisato numero di esemplari della medesima specie, ma verrebbe, piuttosto, a costituire il singolo oggetto del contratto.

È appena il caso di sottolineare l'inverosimiglianza di un contratto che preveda la realizzazione di un singolo mattone o di una singola tegola, trattandosi di prodotti seriali, privi di caratteristiche individualizzanti e destinati ad essere impiegati in più esemplari.

Si tratta, peraltro, di un giudizio di inverosimiglianza che non mi sembra indotto dal nostro sguardo moderno e dall'eventuale relativa implicita considerazione dell'essenzialità, in un contratto d'appalto, del numero di esemplari da produrre. Infatti, che oggetto

---

<sup>40</sup> J.-J. AUBERT, *L'estampillage*, cit., 58 s.

della commessa fossero decine, se non centinaia, di pezzi è provato almeno<sup>41</sup> dalle seguenti iscrizioni<sup>42</sup>:

CIL XV.6123<sup>43</sup>:  
benebento  
tegvlas indixit  
lvlio n(umero) ccccl vt defe  
rantvr at por(tus) neapo

*AE*, 1978, 569 (= *AE*, 2009, 916)<sup>44</sup>:

---

<sup>41</sup> Ma si veda anche *AE*, 1894, 159, *infra* nel testo, avente ad oggetto addirittura 5.031 tegole *bipedae*.

<sup>42</sup> Interpretate, appunto, come ordinazioni di materiale edilizio, per quanto, con riferimento a CIL XV.6123, più di recente è stato sostenuto che le caratteristiche di tali iscrizioni depongano nel senso di documenti attestanti *emptioes* o, più precisamente, di prova dell'impegno assunto dall'acquirente: cfr. F. CHARLIER, *La pratique*, cit., 86.

<sup>43</sup> Le abbreviazioni sono state sciolte come in F. CHARLIER, *La pratique*, cit., 87. L'epigrafe è stata tracciata su una tegola che ricopriva un loculo del IV sec. a.C. nel cimitero di San Sebastiano sulla via Appia e venne descritta per la prima volta da Orazio Marucchi nella seduta dell'Istituto Archeologico Germanico del 2 aprile 1886 (cfr. *Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen Instituts Roemische Abteilung – Bullettino dell'Imperiale Istituto Archeologico Germanico Sezione Romana*, I, 1886, 188), come «un appunto di un'ordinazione di 400 tegole, fatta da un tal Benevento ad un tal Lulio o Iulio, le quali tegole doveano esser portate in qualche luogo, leggendosi dopo la cifra l'espressione *ut deferantur at.*».

<sup>44</sup> Si tratta di iscrizione graffiata su un mattone bipedale, delle dimensioni di cm 58 x 58 x 4, prima della cottura del medesimo, scoperta nel 1962. Riporto la trascrizione della prima editrice, U. SCHILLINGER-HÄFELE, *Vierter Nachtrag zu CIL XIII und zweiter Nachtrag zu Fr. Vollmer, Inscriptiones Baivariae Romanae. Inschriften aus dem deutschen Anteil der germanischen Provinzen und des Treverergebietes sowie Ratiens und Noricums*, in *Bericht der römisch-germanischen Kommission*, 58, 1977, 527. Leggere varianti nelle letture di F. CHARLIER, *La pratique*, cit., 87; P. ROTHENHÖFER, *Onomastische Notizen zu einem römischerzeitlichen Graffito aus dem Abtäl*, in *ZPE*, 169, 2009, 273-276; I. DI STEFANO MANZELLA, 'Lateres' per 'fundamenta'

Pulsator accipet lamnas LXXX  
imbrices murales n(umero) XX  
quinos dodrantes n(umero) XX  
(ante diem) sextum kalandas  
Augustas / Iustus Optatus accipet  
- - -  
secundarias n(umero) - - -  
lamnas n(umero) XII  
imbrices n(umero) XXX  
TTVSAVCVSTI  
venit ad nos (ante diem) XV kal(endas) I Augustas.

Anche con riferimento alla data del bollo (peraltro, limitata all'indicazione dell'anno consolare) vale la pena di svolgere qualche osservazione. È ben verosimile che – come autorevolmente sostenuto<sup>45</sup> – essa indichi la data di produzione, dal momento che il bollo veniva impresso *ante cocturam*.

Tuttavia, in un (documento probatorio del) contratto, la data viene apposta per indicare il momento della stipulazione del negozio: e in molti casi – ad esempio, nei contratti ad esecuzione immediata, quale la compravendita, o nei contratti di durata indeterminata – non occorre neppure indicare la data in cui la prestazione deve essere eseguita o fino a quando dovrà esserlo.

In altri casi, quando la prestazione deve essere eseguita entro un certo termine, il contratto conterrà la data indicante il termine di adempimento da parte del debitore.

Nei contratti di durata determinata, dovrà essere indicato il termine finale di efficacia del contratto.

---

in un'inedita iscrizione 'ante cocturam' su un mattone dei Musei Civici di Reggio Emilia, in *Epigraphica*, 79, 2017, 467.

<sup>45</sup> Cfr. nt. 19.

La circostanza che, come accennato, nei bolli laterizi, la data – ove presente – sia limitata alla sola indicazione dell’anno impedisce di vedere in essa un termine di adempimento: ma in un contratto di appalto, la previsione della data entro la quale l’appaltatore deve completare l’opera commissionatagli è un elemento sovente imprescindibile. Con riferimento alla produzione di laterizi, ce lo testimonia un’iscrizione del II secolo d.C., proveniente da Sant’Angelo in Formis, frazione dell’attuale Capua (che corrisponde alla *Casilinum* romana)<sup>46</sup>:

*AE*, 1894, 159<sup>47</sup>:

N (- - -) D (- -) et C(- - -).

Idibus Iulis Celer finget  
bipedas VXXXI.

Actum Casilino,

Modesto II et Probo co(n)s(ulibus),

[- - -]mbres<sup>48</sup>.

Un tale di nome Celere si impegna a realizzare 5.031 tegole *bipedae* (o *bipedales*)<sup>49</sup> entro le idi di luglio.

L’impegno è assunto a *Casilinum*<sup>50</sup> «in uno degli ultimi quattro mesi (settembre, ottobre, novembre o dicembre) dell’anno 228,

---

<sup>46</sup> Cfr. F. CHARLIER, *La pratique*, cit., 75 ss.

<sup>47</sup> L’epigrafe è stata recentemente ribattezzata «tegola del Tifata» da L. CHIOFFI, *La tegola del Tifata e il fanum Dianae Tifatinae*, in *Instrumenta Inscripta*. III. *Manufatti iscritti e vita dei santuari in età romana*, a cura di G. Baratta, S.M. Marengo, Macerata, 2012, 15 ss., cui rinvio anche per la bibliografia precedente.

<sup>48</sup> Traggo la trascrizione da L. CHIOFFI, *La tegola*, cit., 18. Modeste differenze in F. CHARLIER, *La pratique*, cit., 75 ss.

<sup>49</sup> È necessario sottolineare che il supporto scrittoriale dell’incisione è essa stessa una *tegula bipedalis*, cioè «un laterizio del tutto simile alle oltre 5000 *bipedas* menzionate nel testo» (L. CHIOFFI, *La tegola*, cit., 19).

<sup>50</sup> *Casilinum* è ritenuto anche il luogo di esecuzione della commessa: cfr. F. CHARLIER, *La pratique*, cit., 76; L. CHIOFFI, *La tegola*, cit., 19.

quando erano consoli *Q. Aiacius Modestus Crescentianus* [...], per la seconda volta, e *M. (Pomponius) Maecius Probus* [...]»<sup>51</sup>.

A prescindere dalla questione – che non è possibile in questa sede approfondire – se il documento in questione possa o meno qualificarsi come un contratto di lavoro stipulato tra *Celer* e il padrone della *figlina* o il *conductor* di essa<sup>52</sup>, è indubbio il rilievo che assume, nella vicenda, il termine fissato all'appaltatore per l'esecuzione della commessa.

Vi è, infine, da considerare un ulteriore profilo. Come noto, in un limitato numero di casi, nei bolli laterizi si fa menzione del *conductor*<sup>53</sup>, in luogo dell'*offinator*.

Mentre il lemma '*conductor*' appartiene al lessico giuridico, e il suo impiego consente di individuare immediatamente il documento contrattuale nel quale esso ricorra come contratto di *locatio*

---

<sup>51</sup> L. CHIOFFI, *La tegola*, cit., 18-19.

<sup>52</sup> Accanto ad un'interpretazione più prudente, secondo la quale, a seguito dell'importante ordine, *Celer* si sarebbe impegnato a consegnare le tegole nel tempo indicato, senza che con ciò si possa giungere a determinare il tipo contrattuale (cfr. R. MARICHAL, *Les graffiti de Graufesenque*, Paris, 1988, 18 s.; L. CHIOFFI, *La tegola*, cit., 23), si riscontra quella per la quale l'epigrafe documenterebbe un vero e proprio contratto di lavoro: F. CHARLIER, *La pratique*, cit., 76 che parla espressamente di *locatio operis faciendi*; M. SCHOLZ, „Ziegelrechnungen“. *Aspekte der Organisation römischer Ziegeleien*, in *Inscriptions mineures*, cit., 339 ss., parla di «Werkvertrags» (pp. 341 s.) e di «Arbeitsvertrag» (p. 342). I. DI STEFANO MANZELLA, *La 'locatio operis figulini' assegnata 'nomine domini et conductoris' a 'Celer' in 'Casilinum' (228 d.C.)*, in *ZPE*, 196, 2015, 263, ipotizza trattarsi del contratto che il *finctor* avrebbe stipulato con il *conductor* dell'*officina*: il *dominus locator* avrebbe pagato l'*opus* al *conductor* dell'*officina* che avrebbe scelto i *finctores* cui affidare per subconcessione la fabbricazione delle *bipedae*. Ritiene probabile che si tratti d'un véritable 'contrat de travail' C. GATTA, *Tituli ante cocturam' sur deux 'tegalae' de Montenach (Moselle) et Thorame-Haute (Alpes-de-Haute-Provence): nouvelle édition et apports à la question de l'organisation du travail dans les tuileries gallo-romaines*, in *Gallia*, 75, 2018, 193.

<sup>53</sup> Si tratta di CIL XI.390, CIL XV.545, CIL XV.643, CIL XV. 761, CIL XV.1477 e, forse, di CIL XV.542: cfr. T. HELEN, *Organization*, cit., 132, nt. 20.

*conductio*<sup>54</sup>, non è così per ‘*officinator*’, parola che – almeno secondo i repertori elettronici<sup>55</sup> – non risulta utilizzata nei testi giuridici romani. ‘*Officinator*’, cioè, sembra essere un termine del linguaggio comune che indica chi – libero o schiavo – sia a capo di una *officina*: si tratterebbe, quindi, di un vocabolo che descrive una situazione di fatto, senza rivelare alcunché circa il rapporto del giuridico in forza del quale l’*officinator* rivesta tale ufficio.

Nel momento in cui si ritiene che il bollo laterizio costituisca l’espressione sintetica del contenuto di un contratto, per effetto della natura stereotipata del bollo medesimo, se ne dovrebbe dedurre l’unicità del tipo contrattuale sinteticamente rappresentato. Se così è, anche a voler prescindere dalla singolarità della circostanza per la quale si sarebbe ritenuto preferibile indicare il conduttore, anziché con il relativo termine tecnico, con l’atecnico lemma ‘*officinator*’<sup>56</sup>, la conseguenza che dovrebbe trarsene è quella dell’impostazione del rapporto tra *dominus figlinae* e *officinator*, unicamente in termini di *locatio conductio*. Sennonché siffatta

---

<sup>54</sup> Ovviamente, la semplice menzione del *conductor* non consente di ricostruire di quale tipo di *locatio conductio* – se *rei*, *operis* o *operarum* – si trattasse. Con riferimento alle *figlinae*, come detto, T. HELEN, *Organization*, cit., 130, ipotizzava (oltre all’usufrutto) un rapporto di *locatio conductio rei* tra il *dominus locator* e l’*officinator conductor*; M. STEINBY, *I senatori*, cit., 233, una *locatio conductio operis*, mentre «è impossibile invece ricondurre il tipo di contratto ad una *locatio operarum* per i bolli di II secolo, in quanto non è possibile immaginare gli *officinatores* liberi sopra discussi lavorare some [*sic!*] *operarii* nella produzione (si pensi solo a Ti. Claudius Secundinus, *praefectus annonae*, o alle venti donne testimoniate quale *officinatrice*» (così M. MAIURO, ‘*Res Caesaris*’, cit., 386 s.). Sulle ragioni di carattere economico che deporrebbero a favore dell’ipotesi della *locatio conductio rei* cfr. M. MAIURO, *Conclusioni* della giornata di studi *Du bon usage du patrimoine impérial*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 28, 2017, 257.

<sup>55</sup> Chi scrive ha consultato, in particolare, *Bibliotheca Iuris Antiqui* all’URL [//bia.igsg.cnr.it/index.php](http://bia.igsg.cnr.it/index.php).

<sup>56</sup> Come detto, i casi di bolli laterizi che riportano il lemma ‘*conductor*’ sono assai rari: cfr. nt. 53.

deduzione appare decisamente radicale e non sorretta neppure dai dati archeologici, com'è stato evidenziato: «In conclusione, è possibile che i *domini* delle *figlinae* abbiano adottato forme diverse di contratti in epoche diverse. Una spiegazione unica e univoca per un complesso di fonti così eterogeneo non sembrerebbe possibile: è possibile che nel tempo sia mutato il tipo di conduzione delle *figlinae*, da forme più semplici a forme più complesse; come è possibile che sia cambiata la funzione dei bolli e la ragione per la quale i laterizi venivano bollati: da strumento di controllo interno della produzione sintesi della complessa organizzazione della *figlina*»<sup>57</sup>.

Mi sembra, insomma, che le obiezioni che si oppongono all'attribuzione ai bolli laterizi – oltre a quello di marchio di fabbrica e di attestazione di provenienza – del valore di documentazione contrattuale siano tali, per numero e per qualità, da indurre a dubitare dell'ipotesi in questione, per quanto autorevolmente sostenuta.

### ABSTRACT

L'articolo vaglia l'ipotesi, diffusa tra gli archeologi, secondo la quale i bolli laterizi binominali avrebbero costituito la sintesi di un contratto di *locatio-conductio* (o di un altro tipo contrattuale), evidenziando gli elementi che si oppongono alla medesima.

The article examines the hypothesis, prevalent among archaeologists, that binominal brick stamps might have represented a condensed form of a *locatio-conductio* contract (or another type of contract). It highlights the elements that oppose this hypothesis.

---

<sup>57</sup> M. MAIURO, *Res Caesaris*, cit., 388.

## PAROLE CHIAVE

bolli laterizi – contratto – documento –  
*figlinae – officinator – conductor*

brick stamps – contract – document –  
*figlinae – officinator – conductor*

PAOLO MARRA  
marra@unicz.it